

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 settembre 2018, n. 1650

Cont. n. 926/17/TO. Tribunale di Palermo. Curatela Fallimento O. C. srl c/Regione Puglia. Ratifica incarico difensivo, Avv. Maddalena Torrente, legale interno, Avv. Vittorio Viviani, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso iscritto al n. 6992/2015 R.G., depositato il 19 maggio 2015, la Regione Puglia ha proposto opposizione ex art. 98 L.F. avverso il decreto emesso il 17.04.2015 con cui il G.D. del Fallimento O.C. srl in liquidazione (8/2015) - meglio individuata nella documentazione agli atti del fascicolo d'ufficio -, nel dichiarare esecutivo lo stato passivo, ha rigettato la domanda di insinuazione annotata al nr. 21 del reg. cron. per complessivi € 192.020,40 proposta dal medesimo Ente;
- il credito vantato dall'Amministrazione regionale deriva dal provvedimento di revoca del finanziamento e contestuale restituzione delle somme già erogate disposto con A.D. 74 del 10.3.2015, in forza delle previsioni contenute ai commi 4,7 ed 11 dell'art. 3 e dell'art. 16 comma 3 del Bando del 4.8.2011 (pubblicato sul B.U.R.P. n. 123 del 4.8.2011) per la presentazione di domande di agevolazione preordinate all'ottenimento di aiuti a sostegno dei Partneriati Regionali per la innovazione. Invero, durante il procedimento di controllo funzionale alla elargizione della parte residua del contributo concesso, la Regione Puglia ha appreso che la società beneficiaria O.C. srl era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Palermo del 13/1/2015, in tal modo perdendo uno dei requisiti di ammissibilità previsti nel bando, il cui mantenimento era richiesto sino alla definitiva liquidazione del contributo;
- Con Decreto n. 4138/2016, il Collegio del Tribunale di Palermo, sia pur ritenendo corretto il summenzionato provvedimento di revoca, ha rigettato il ricorso rilevando l'illegittimità dell'Atto amministrativo nella parte in cui ha determinato il recupero della somma di € 171.537,00 in quanto *"la erogazione iniziale di cui alla A.D. nr. 20 dell'8.2.2013 non può dirsi indebitamente percepita, perché a quella data la O.C. srl non versava in alcuna delle condizioni di inammissibilità per fatti anche sopravvenuti ed anteriori alla ultimazione del procedimento per il completamento delle erogazioni"*;
- Con PEC del 19.8.2016 l'Avv. Vittorio Viviani del foro di Palermo, officiato dalla Regione Puglia per la difesa nel giudizio n. R.G. 6992/2015, ha trasmesso parere professionale evidenziando i motivi di impugnazione del Decreto collegiale per erronea interpretazione delle condizioni del bando del 4.8.2011 e violazione dell'art. 2033 c.c., segnalando, infine, di non essere abilitato a patrocinare presso le Magistrature Superiori;
- il Servizio Ricerca Industriale e Innovazione con nota n. Prot. AOO_144/0002326 del 9.9.2016, acquisita al protocollo dell'Avvocatura il 12.9.2016, ha trasmesso la relazione sui fatti di causa ravvisando ragioni di opportunità e di interesse pubblico per la proposizione del ricorso per Cassazione avverso il decreto di cui trattasi;
- Sulla base della relazione istruttoria trasmessa dal Servizio e condivisa con parere reso dall'Avvocato regionale incaricato della disamina, la Regione Puglia ha impugnato il richiamato decreto dinanzi alla Corte di Cassazione a mezzo dell'Avv. Eugenio Mangone, del libero foro, giusta DGR n. 1528/2016;
- Con successiva comunicazione del 12.7.2018, l'Avv. Mangone ha trasmesso l'ordinanza n. 18496/2018 resa dalla Corte di Cassazione che, in accoglimento del ricorso, ha cassato il decreto e rinviato al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, in quanto, il medesimo Tribunale, non ha spiegato *"le ragioni per cui la Regione avrebbe dovuto contemporaneamente disporre, nei confronti della società fallita, da un lato la revoca del contributo e dall'altra la decadenza dello stesso"*.
- Al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale, il Presidente della G.R., in data 04.09.2018, ha conferito mandato difensivo in via d'urgenza salvo ratifica, per evidenti ragioni di uniformità e continuità defensionale, all'Avv. Eugenio Mangone, del foro di Bari, e all'Avv. Vittorio Viviani, del foro di Palermo, già officiato del giudizio di 1° e 2° grado avente ad oggetto l'opposizione allo stato passivo della O.C., nonché nel giudizio tutt'ora pendente dinanzi al Tribunale di Palermo proposto dalla Curatela del fallimento O.C. srl avverso l'atto dirigenziale n. 409/2015.

- Tanto premesso, si ritiene necessario che la Giunta regionale ratifichi il mandato conferito in via d'urgenza dal Presidente della G.R., autorizzando l'Avv. Mangone e l'Avv. Viviani a riassumere il giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, a seguito dell'ordinanza n. 18496/2018 della Corte di Cassazione,.
- Si dà atto che il mandato viene conferito agli Avv.ti Eugenio Mangone e Vittorio Viviani alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 18/2006 e dalla deliberazioni di G.R. n. 469/2018 per un onorario unico per entrambi i professionisti pari ad € 9.797,99 comprensivo di IVA e CAP e spese, così come pattuito con il professionista (Valore della causa: € 192.020,40; Settore di spesa: Ricerca Industriale e Innovazione).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Vista la Legge Regionale n. 67 del 29.12.2017 (legge di stabilità regionale 2018);

Vista la Legge Regionale n. 68 del 29.12.2017 "*Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020*"

Vista la D.G.R. n. 38 del 18/1/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall'art. 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118 del 23.6.2011 e ss.mm.ii;

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 9.797,99, comprensiva di iva, cpa, sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312. del bilancio in corso, autorizzata con DGR n. 637 del 2.5.2017.

COD. MISSIONE: 1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3); TITOLO: 1.

Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento delle attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto da corrispondere ai professionisti, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari a € 2.939,39, rimborso spese generali. Iva e cpa inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell'articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell'articolo unico della Legge n. 205/2017.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)

- Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4 - comma IV - lett. K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

-Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

-Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare il mandato conferito per ragioni d'urgenza dal Presidente della G.R. e, pertanto, di autorizzare la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo, a seguito di ordinanza n. 18496/2018 della Corte di Cassazione, a mezzo degli Avv.ti Eugenio Mangone e Vittorio Viviani, legali esterni;
- di fare obbligo al responsabile del procedimento di spesa connesso al presente provvedimento di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto e dell'anticipazione eventualmente autorizzati, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Puglia;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO